



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 09 Febbraio 2010

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-------------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE A |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 9872/2010 DELIBERAZIONE N. 39

COMUNE DI MERCATO SARACENO. PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 1104 DEL 16 LUGLIO 2008, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 47/78 E S.M.I. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. - L.R. 9/2008.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Programma di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 16 luglio 2008, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m.i., trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data 16 luglio 2009 ed acquisito agli atti in medesima data con prot. prov. n. 67329;

Premesso:

- che il Comune di Mercato Saraceno è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 29552/681 del 25 agosto 1998;
- che su richiesta e d'intesa con l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30 marzo 2009 è stata adottata la Variante integrativa al P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena, avente valore ed effetti di P.S.C. per il Comune di Mercato Saraceno, secondo la facoltà di cui all'art. 21 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Dato atto:

- che in data 16 luglio 2009 (agli atti con prot. prov. n. 67323) è pervenuta a questa Amministrazione provinciale la richiesta del Comune di Mercato Saraceno di sottoporre il Programma di riqualificazione in oggetto a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., così come modificato e integrato dal D.lgs. 4/2008;
- che contestualmente a tale richiesta, il Comune ha trasmesso alla scrivente Amministrazione uno specifico elaborato avente valore di Rapporto ambientale preliminare, redatto con riferimento all'Allegato I del summenzionato D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e volto all'individuazione ed alla valutazione degli impatti significativi che l'attuazione del Programma di riqualificazione in oggetto potrebbe avere sulle matrici ambientali;

Richiamate le disposizioni normative concernenti la valutazione ambientale strategica di piani e programmi:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. 152/2006, sostituendone quindi la Parte Seconda;
- l'art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. individua i piani e i programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica, distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- in data 14 giugno 2008 è entrata in vigore la L.R. 9/2008 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- in data 22 luglio 2009 è entrata in vigore la L.R. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" che apporta modifiche anche all'art. 5 della L.R. 20/2000. Quest'ultimo articolo tratta l'integrazione delle valutazioni ambientali nelle procedure urbanistiche;

Dato altresì atto che:

- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del D.lgs. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, nonché dell'art. 2, comma 3 della L.R. 9/2008, il Programma in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui all'art. 12 del novellato D.lgs. 152/2006;
- la Provincia, in qualità di autorità competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4 della già citata L.R. 9/2008, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Considerati i contenuti del Programma di riqualificazione in oggetto, con specifica attinenza al presente procedimento istruttorio, sintetizzati nei paragrafi seguenti:

Il progetto d'intervento è inserito nel bando regionale per il programma innovativo in ambito urbano approvato con deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2008, n. 1104 e denominato "Programmi di riqualificazione per alloggi a canone sostenibile", finalizzato all'erogazione di contributi per incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché al miglioramento dell'equipaggiamento infrastrutturale in quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo, così come disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008.

L'intervento consiste nella riqualificazione urbanistica di una vasta area già urbanizzata del Comune di Mercato Saraceno posta in fregio a Viale Matteotti e comprendente l'area del P.U.A. "ex AHENA", in fase di completamento edilizio, l'area degli impianti sportivi comunali e l'area occupata da una struttura socio-sanitaria (R.S.A.).

Nel comparto del P.U.A. "ex AHENA" è stato recentemente realizzato, sui sedimi di un fabbricato industriale dimesso, un centro commerciale comprendente superfici di vendita sia alimentari che non alimentari. Il progetto del comparto comprendeva inoltre tre lotti edificabili a destinazione residenziale con volumetria e superficie già fissata in sede di P.U.A., di fatto però non realizzati in tale occasione.

Gli interventi che concorrono al Programma di riqualificazione in oggetto possono pertanto sintetizzarsi come segue:

- nuove residenze: è prevista la realizzazione dei tre edifici già previsti dal P.U.A. "ex AHENA", il maggiore dei quali viene progettato nel lotto parallelo al Viale Matteotti, al fine di ricavare 24 alloggi per locazione a canone sostenibile; i restanti due comprendono complessivamente 24 ulteriori alloggi da vendersi o affittarsi a canone di mercato;
- percorsi carrabili e ciclo-pedonali: è previsto il disegno e la ricomposizione dei percorsi carrabili e ciclo-pedonali di accesso e di distribuzione agli impianti sportivi;
- impianti sportivi: è prevista la realizzazione di un nuovo campo da calcio su erba sintetica, comprensivo di locali spogliatoio;
- parco urbano: è prevista la creazione di spazi verdi attraverso una nuova progettazione della zona di intersezione tra il verde pubblico del P.U.A. "ex AHENA" e l'area degli impianti sportivi comunali al fine di integrare, con le piantumazioni, i percorsi pedonali e le attrezzature previste, le due aree;
- illuminazione pubblica: premesso che attualmente nell'area degli impianti sportivi è del tutto assente l'impianto di pubblica illuminazione, il progetto di riqualificazione comprende la messa a dimora di una doppia serie di lampioni stradali a servizio sia del piano carrabile che ai parcheggi di nuova realizzazione e una illuminazione specifica per i percorsi pedonali da estendersi al previsto parco urbano;

- sagre e fiere: la predisposizione degli spazi pubblici esterni in prossimità degli impianti sportivi è altresì attrezzata per l'eventuale accoglimento di sagre e fiere a carattere temporaneo.

Dato inoltre atto che, in relazione alla previsione di una nuova tribuna in luogo dell'attuale gradinata in cemento su terrapieno, il Comune di Mercato Saraceno ha ritenuto opportuno, valutati tutti gli aspetti di criticità legati a tale scelta, di stralciare la suddetta ipotesi, chiedendo pertanto a questa Amministrazione provinciale di soprassedere sugli eventuali approfondimenti e prescrizioni in merito (nota agli atti con prot. prov. 112149 del 1 dicembre 2009);

Richiamati, per i soli aspetti attinenti al procedimento in oggetto, i seguenti provvedimenti:

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008 "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1104 del 16 luglio 2008 "Approvazione del bando regionale per il programma innovativo in ambito urbano denominato 'Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile'. Decreto Ministero delle Infrastrutture n. 2295 del 26 marzo 2008";

Atteso che i Programmi di riqualificazione urbana di cui al D.M. 26 marzo 2008 contribuiscono all'incremento della dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati mediante la realizzazione di urbanizzazioni secondarie a servizio delle unità abitative da realizzare (art. 6), fra le caratteristiche irrinunciabili che i medesimi devono possedere (art. 7) si richiamano, per quanto di diretta attinenza al presente procedimento, i seguenti:

- conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito di intervento all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente);
- gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30% rispetto ai valori riportati nell'Allegato C – numero 1), tabella 1, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311;

Richiamato il fatto che, come disposto dall'art. 2 della D.G.R. 16 luglio 2008, n. 1104, i Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile sono approvati dal Comune come Piani urbanistici attuativi (P.U.A.), di cui all'art. 31 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e sono conformi agli strumenti urbanistici vigenti o quantomeno adottati prima della presentazione della proposta, e dato altresì atto:

- che con Variante al P.R.G., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.i. è stato inserito uno specifico perimetro delimitante l'area oggetto del presente procedimento, prevedendone l'assoggettamento a Programma di riqualificazione urbana. Tale perimetro accorpa aree già conformate dallo strumento urbanistico, senza alcuna modificazione delle destinazioni d'uso e/o degli indici esistenti;

- che le previsioni contenute nel Programma di riqualificazione risultano conformi allo strumento urbanistico vigente non comportando di fatto la variazione degli indici e delle destinazioni d'uso ammesse;

la Provincia, nell'ambito del procedimento inerente il Programma di riqualificazione in oggetto, si esprime la sola decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 1 della L.R. 9/2008;

Dato atto:

- che, con determinazione del responsabile del Servizio Riqualificazione Urbana e Promozione delle Qualità Architettonica della Regione Emilia-Romagna del 5 settembre 2008, n. 10314, sono state approvate le "Linee guida per la predisposizione dei Programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" aventi lo scopo di fornire indirizzi ed orientamenti per la redazione delle proposte da parte dei comuni interessati;
- che tali indicazioni rappresentano di fatto criteri valutativi in merito alla sostenibilità ambientale degli interventi proposti; a tal fine si citano in particolare, le sezioni C e D delle summenzionate linee guida, concernenti rispettivamente "Indicazioni volte alla qualificazione energetica della proposta secondo criteri di efficienza energetica" e "Indicazioni per la qualificazione della proposta a livello di dotazione infrastrutturale e dei servizi. Misure per la mobilità sostenibile e la sicurezza urbana";

Viste le integrazioni relative alla valutazione previsionale del clima acustico trasmesse dal Comune in data 26 agosto 2009 a seguito della richiesta formulata dall'Ente scrivente;

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
- che in relazione al "Protocollo di intesa tra Azienda USL di Cesena e ARPA Forlì-Cesena per l'espressione dei pareri congiunti sui nuovi insediamenti produttivi e sugli strumenti urbanistici" del 7 luglio 2008, il parere espresso ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ha validità per gli Enti di Prevenzione ARPA e Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Cesena;

Constatato che il parere di ARPA-AUSL ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 pervenuto a questa Amministrazione provinciale in data 28 agosto 2009 ed acquisito agli atti con prot. n. 84584 del 31 agosto 2009, esclude l'assoggettabilità a VAS del Programma di riqualificazione in oggetto, senza alcuna prescrizione;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28 febbraio 1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.1.1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T. '98), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6260 del 22 dicembre 1999;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 17 marzo 2003;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approfondimenti paesistici in attuazione dell'art. 7 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15682/43 del 28 aprile 1999 e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1595 del 31 luglio 2001;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19 febbraio 2004;
- Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emissione Radiotelevisiva, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 57442/130 del 28 luglio 2005;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146, in data 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Provinciale di Gestione della Qualità dell'Aria, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Vista la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29974/42 del 30 marzo 2009;

Considerato lo specifico Rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS pervenuto a questa Amministrazione in data 16 luglio 2009, con il quale si ritiene che il Programma di riqualificazione in oggetto non determini alcun impatto problematico sulle componenti ambientali, proponendone pertanto la non assoggettabilità a procedura di VAS e suggerendo opportune accortezze tecniche da attivare durante la fase di esecutiva;

Ritenuta complessivamente condivisibile la valutazione conclusiva circa il fatto che il Programma di riqualificazione non prefigura impatti significativi sull'ambiente, in quanto riguarda assestamenti e rettifiche delle previsioni del P.R.G. vigente, pur esprimendo, al fine di garantire un adeguato livello di qualità ambientale e territoriale all'intervento, le seguenti osservazioni:

1) Dotazioni pubbliche

L'area degli impianti sportivi è il frutto di una serie di campi da gioco ed edifici a servizio che sono sorti attorno all'attuale Piscina comunale ed al campo sportivo, raggiungibili da una strada a fondo cieco terminante in un piazzale adibito a parcheggio. Tale strada (Via Pertini) ha costituito l'asse portante attorno al quale sono sorti nel corso degli anni i campi da tennis, la pista di pattinaggio, il campo da calcetto e una serie di attrezzature realizzate nel tempo in relazione alle necessità che si presentavano. L'aggregazione impiantistica che si è stratificata nel corso degli anni risente chiaramente di una serie di carenze strutturali, fra cui una viabilità differenziata fra percorsi pedonali e carrabili ed in sicurezza, la carenza di posti auto e la mancata razionalizzazione degli attuali spazi adibiti alla sosta dei veicoli, la mancanza di una adeguata illuminazione pubblica.

Il generale ridisegno del comparto, nelle opere di urbanizzazione, prevede il rifacimento dell'attuale Via Pertini e la dotazione di una serie di parcheggi descritti come segue:

"I parcheggi sono stati suddivisi in due gruppi:

- *quello da realizzarsi a lato della nuova Via Pertini sarà di uso pubblico con la possibilità di un suo sfruttamento durante tutto l'anno;*
- *quello che affianca gli spogliatoi del campo sportivo sarà di uso privato, cioè verrà adoperato nel corso dello svolgimento delle partite di calcio e delle altre attività sportive."*

L'art. 10.10 del vigente P.R.G. del Comune di Mercato Saraceno dispone, in materia di parcheggi pubblici e privati, che in tutte le nuove costruzioni devono essere previsti spazi per parcheggi pubblici e privati nelle quantità descritte, per le diverse destinazioni delle aree e degli edifici, dalle tabelle di cui all'art. 10.11. Tale dispositivo prevede, nelle zone a prevalente destinazione residenziale, le seguenti quote minime di spazi per parcheggi (privati, privati di uso pubblico e pubblico): 1 posto macchina ogni 6 posti di capacità dell'impianto e comunque un minimo di 10 mq per ogni 100 mq di Sf (Tabella "C" - Spazi per parcheggi inerenti le costruzioni nelle attrezzature urbane-territoriali (zone F) e di quartiere (zone G)).

Dato quindi atto:

- che negli elaborati di progetto e di valutazione ambientale preliminare non è in alcun modo indicata la prevista capacità degli impianti sportivi, né in condizioni ordinarie, né in condizioni straordinarie (eventi sportivi richiamanti pubblico);
- che nei suddetti elaborati si ravvisa la possibilità di utilizzo dell'area degli impianti sportivi per ospitare sagre e fiere temporanee;

constatato altresì:

- che nel Rapporto ambientale preliminare le valutazioni condotte sulle condizioni di traffico ante/post operam sono state effettuate in relazione al solo carico residenziale indotto;

si ritiene necessario verificare se la dotazione di parcheggi pubblici prevista dal Programma di riqualificazione (circa 60 posti auto nell'area adibita ad impianti sportivi) è sufficiente in relazione alle disposizioni del P.R.G. e, più in generale, con quanto premesso.

2) Risparmio energetico

Ai sensi dell'art. 7 del DM 26 marzo 2008, n. 2295 gli alloggi da realizzare o da recuperare devono raggiungere un comportamento prestazionale, in termini di rendimento energetico, superiore almeno del 30% di quello previsto dalla vigente normativa. A tal fine andranno ricercate soluzioni progettuali, preferibilmente di tipo passivo e bioclimatico, in grado di limitare il fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadro di superficie utile (necessario per riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria ed illuminazione) di almeno il 30% rispetto ai valori riportati nell'Allegato C – numero 1), tabella 1, del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

Sulla base di tali disposizioni, l'art. 5, comma 3, della D.G.R. 1104/2008 stabilisce che *"gli interventi edilizi per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile dovranno raggiungere obiettivi di efficienza energetica correlati alla normativa in vigore nel territorio della Regione Emilia-Romagna all'atto della richiesta di finanziamento"*. Per i soli alloggi che usufruiscono del finanziamento pubblico, la Tabella 1 allegata alla D.G.R. esprime i valori limite da rispettare per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni integrali. La suddetta tabella riporta gli indici di prestazione energetica (Epi) massimi ammissibili espressi in kWh/m²anno per zona climatica e per rapporti s/v per nuove costruzioni o assimilate; tali valori sono corrispondenti alle prescrizioni del D.M. 311/2006 in vigore dal 1 gennaio 2008 ridotti del 30%, e quindi conformi a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 26 marzo 2008 inerente le caratteristiche dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile.

L'elaborato tecnico relativo all'analisi dell'efficienza energetica degli edifici di progetto, allegato alla documentazione trasmessa per la verifica di assoggettabilità a VAS, descrive le prestazioni energetiche del fabbricato destinato ad edilizia sociale facente parte del comparto P.U.A. "ex-AHENA". Gli estensori dello studio affermano che nella progettazione di tale fabbricato, nonché negli interventi previsti nell'area degli impianti sportivi: *"sono stati previsti dei pacchetti strutturali ad alte prestazioni sia a livello termico che a livello di inerzia termica. Più precisamente, per le strutture disperdenti, con le soluzioni scelte, si ottengono valori di trasmittanza termica inferiori ai valori limite riportati nella Tabella 2 dell'art. 5 dell'Allegato A della D.G.R. 16 luglio 2008, n. 1104 [...]. Inoltre, i pacchetti strutturali adottati, avendo una buona inerzia termica, consentono una ottimizzazione dei consumi energetici anche in regime*

estivo". Si conclude quindi che "[...] le soluzioni adottate, sia impiantistiche che strutturali, permettono di ottenere un indice di prestazione energetica (Epi) pari a 46,11 kWh/m²anno, inferiore al valore limite (Epi limite = 46,11 kWh/m²anno) riportato nella Tabella 1 dell'art. 5 dell'Allegato A della D.G.R. 16 luglio 2008, n. 1104".

Richiamato che:

- i valori limite di prestazione energetica e di trasmittanza termica riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata dal D.P.R. 412/93, e del rapporto di forma dell'edificio s/v , dove:
 - s è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato v ;
 - v è il volume lordo delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;
- per valori del rapporto s/v compresi nell'intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai valori limite delle zone climatiche riportati nelle summenzionate tabelle, si procede mediante interpolazione lineare;

preso altresì atto che:

- il Comune di Mercato Saraceno è ubicato in zona climatica E;
- il fabbisogno termico del Comune è pari a 2.324 GG;

l'interpolazione lineare fra dette grandezze, corrispondente ad un fabbisogno termico di 2.324 GG, porta a definire i seguenti valori limiti per l'Indice di Prestazione Energetica dell'edificio:

- per rapporti $s/v \leq 0,2 \rightarrow Epi = 28,50 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$;
- per rapporti $s/v \leq 0,9 \rightarrow Epi = 75,74 \text{ kWh/m}^2\text{anno}$.

Ciò premesso, non risulta chiaro in quale modo sia stato calcolato l'indice di prestazione energetica ed in quale modo sia stato definito, sulla base delle summenzionate tabelle e dei parametri citati, il valore limite di confronto.

Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a verificare e ad indicare negli elaborati progettuali gli indici prestazionali attesi in relazione al rendimento energetico degli edifici.

Stante inoltre l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. 156/2008, il Rapporto ambientale riferisce le seguenti previsioni:

- collegamento degli edifici residenziali e della piscina comunale alla rete di teleriscaldamento comunale alimentata da centrale a biomasse, ad oggi in fase di progetto;
- installazione di pannelli solari sulla copertura dei due edifici adibiti a spogliatoio per la produzione di acqua calda sanitaria;
- impianto di pubblica illuminazione con sistemi a risparmio energetico, mediante una regolazione automatizzata dell'intensità della luce diffusa, l'uso di lampade a basso consumo e maggiore rendimento e/o mediante accensione differenziata "a zone" in funzione delle mutevoli esigenze dovute sia alle variazioni climatico-stagionali sia per gli eventi sportivi e che non si possono presentare al momento;

senza tuttavia specificarne le caratteristiche progettuali, dimensionali e tecniche, nonché il fabbisogno che si intende coprire mediante l'adozione di tali sistemi.

Al fine di garantire la realizzazione delle suddette previsioni nei termini già anticipati nel Rapporto ambientale, le medesime dovranno essere compiutamente inserite negli elaborati progettuali, esplicitandone i requisiti tecnico-prestazionali in relazione agli obiettivi dichiarati.

Tutte le disposizioni relative al risparmio energetico ed alla realizzazione di impianti energetici a fonti rinnovabili dovranno essere inserite quale prescrizione nelle norme del Piano attuativo.

3) Tutela dall'inquinamento acustico

La valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in relazione ai nuovi insediamenti residenziali, è stata effettuata tenuto conto di quanto segue:

- analisi del sito e verifica delle possibili sorgenti di disturbo presenti;
- individuazione dei recettori sensibili;
- ricostruzione del clima acustico attraverso una campagna di misurazione;
- verifica della compatibilità dell'intervento di progetto in relazione alla classificazione acustica comunale.

Durante la campagna di rilievo fonometrico sono stati conteggiati i flussi veicolari interessanti la Via Matteotti, individuata come strada locale di tipo F che di fatto raccoglie tutto il traffico indotto dal nuovo insediamento. A partire dai conteggi effettuati è stato possibile caratterizzare il flusso veicolare orario, medio e massimo, distinto in veicoli leggeri e pesanti. Nello specifico, i flussi conteggiati nelle ore di rilievo fonometrico sono stati assunti come flussi medi orari; il flusso massimo orario è stato calcolato applicando un coefficiente di punta pari a due rispetto al valore orario mediato sui quattro flussi medi orari rilevati.

In sintesi, per la Via Matteotti è stato stimato nelle condizioni attuali un carico veicolare medio orario corrispondente a 323 veicoli equivalenti, ed un carico veicolare nell'ora di punta corrispondente a 645 veicoli equivalenti. Ipotizzato quindi un traffico indotto pari a 43 veicoli equivalenti come media oraria diurna e 144 come flusso equivalente dell'ora di punta, lo scenario futuro è stato caratterizzato nei termini seguenti:

- traffico diurno medio orario: 366 veicoli equivalenti;
- traffico massimo orario: 789 veicoli equivalenti.

Secondo la letteratura in materia, con riferimento alle linee guida per la caratterizzazione acustica delle aree urbane a cura di ARPA Emilia-Romagna, si ritengono medio-alti volumi di traffico maggiori o uguali a 200 veicoli equivalenti all'ora, laddove il numero di veicoli equivalenti si ottiene considerando che, in termini di pressione acustica, 1 veicolo pesante equivale a 8 veicoli leggeri.

In relazione a quanto sopra si premette e si richiama quanto segue:

- il DM 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", al punto 2) dell'Allegato C, relativamente alla metodologia di misura del rumore stradale, afferma che: *"Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato A per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato A ottenuti si calcola:*
 - a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni;*
 - b) i valori medi settimanali diurni e notturni";*
- la valutazione previsionale del clima acustico redatta per il Programma di riqualificazione in oggetto si basa su misurazioni effettuate con tecniche di campionamento temporale più ridotte. Nello specifico sono state mediamente campionate, nelle 4 postazioni di misurazione prescelte, due ore in un giorno relativamente al periodo diurno per ciascuna postazione e due ore per una sera relativamente al periodo notturno per due postazioni;
- conseguentemente, ai valori campionati sono state applicate procedure di classificazione degli andamenti temporali dei livelli di LAeq, solitamente su base oraria, in tipologie definibili in termini statistici, con riferimento a ricerche e letteratura in materia.

Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la misurazione ricettori del rumore stradale e la conseguente definizione dei livelli equivalenti di pressione sonora non sia pienamente conforme alle disposizioni del D.M. 16.3.1998.

Con riferimento specifico al periodo diurno, rilevata pertanto una scarsa coerenza fra volumi di traffico stimati e impatto acustico valutato ai ricettori, tenuto altresì conto dell'incremento di spostamenti che si genereranno in seguito all'intervento in oggetto, si richiama l'attenzione sulle conclusioni della Valutazione previsionale del clima acustico in ottemperanza alla classificazione acustica del territorio

comunale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15 maggio 2008, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 15/2001. Infatti, gli estensori dello studio citato, preso atto che le aree residenziali di progetto ricadono in classe III ed in classe V, ritiene più corretto considerare una classificazione in zona III per le aree residenziali di progetto, lasciando la fascia di rispetto stradale in zona IV.

In realtà, la classificazione acustica del Comune di Mercato Saraceno, destina alla classe I parte del territorio interessato dalla viabilità di accesso all'area e parte delle aree interessate dalla trasformazione residenziale; le restanti previsioni e la fascia di rispetto stradale sono attribuite alla classe III; infine per il centro commerciale è prevista l'attribuzione della classe IV.

Pertanto, posto che i rilievi effettuati non si ritengono particolarmente significativi in relazione all'arco temporale di misura, la classificazione acustica non risulta coerente con le previsioni del Programma di riqualificazione, in base al quale tutte le zone dovrebbero essere considerate in classe III ad eccezione del centro commerciale e della fascia di rispetto stradale che dovrebbero ricadere in classe IV. Il Piano attuativo, in altre parole, non presenta alcuna corrispondenza con la classificazione acustica adottata.

Riconoscendo pertanto la necessità di provvedere all'adeguamento della zonizzazione acustica dell'area in esame, si invita l'Amministrazione comunale a provvedere, in sede di approvazione del Piano di classificazione acustica, ad inserire più congruamente:

- la fascia di rispetto stradale in classe IV così come il centro commerciale;
- la restante area (impianti sportivi e residenza) in classe III.

Verificato l'iter amministrativo:

il Programma di riqualificazione in oggetto, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25 febbraio 2009 ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. 47/78 e s.m.i., risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo.

Si dà altresì atto dell'attestazione del Sindaco, datata 13 luglio 2009, certificante la comunicazione di avvenuta adozione dello strumento urbanistico alle seguenti autorità militari:

- VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari,
- Comando in Capo – Dipartimento Marittimo – Demanio Ancona;
- Comando I Regione Area – Ufficio Coordinamento Tecnologico Logistico – I Sezione Coordinamento Generale;

Preso atto della seguente situazione in merito alla completezza degli atti:

- è stata prodotta l'attestazione del Sindaco, datata 13 luglio 2009, certificante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non interessa zone soggette a Vincolo Idrogeologico, né zone soggette al Consolidamento degli abitati;
- nella suddetta attestazione si rammenta inoltre l'avvenuta richiesta, da parte dell'Amministrazione comunale, del parere previsto dall'art. 19, comma 1, lett. b) LR 4 maggio 1982, n. 19, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori dell'Azienda U.S.L. di Cesena;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che il Programma di riqualificazione in oggetto possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

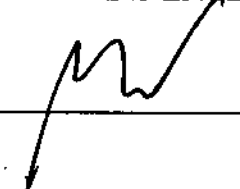
A voti unanimi;

DELIBERA

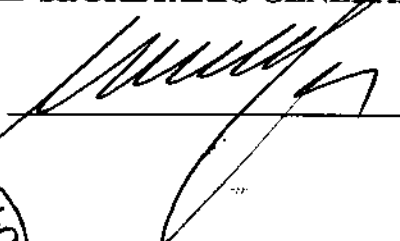
- 1) di escludere il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui alla delibera di G.R. 16.7.2008 dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, alle seguenti condizioni:
 - si ritiene necessario verificare se la dotazione di parcheggi pubblici prevista dal Programma di riqualificazione (circa 60 posti auto nell'area adibita ad impianti sportivi) è sufficiente in relazione alle disposizioni del P.R.G.;
 - stante l'ottemperanza alle disposizioni di cui alla D.G.R. 156/2008, gli interventi di risparmio energetico descritti nel Rapporto ambientale (previsione di collegamento degli edifici residenziali e della piscina comunale alla rete di teleriscaldamento comunale; installazione di pannelli solari sulla copertura dei due edifici adibiti a spogliatoio per la produzione di acqua calda sanitaria; previsione di un impianto di pubblica illuminazione con sistemi a risparmio energetico) dovranno essere compiutamente inserite negli elaborati progettuali, esplicitandone i requisiti tecnico-prestazionali in relazione agli obiettivi dichiarati. Inoltre, tutte le disposizioni relative al risparmio energetico ed alla realizzazione di impianti energetici a fonti rinnovabili dovranno essere inserite quale prescrizione nelle norme del Piano attuativo. Premesso inoltre che non risulta chiaro in quale modo sia stato calcolato l'indice di prestazione energetica ed in quale modo sia stato definito, sulla base delle tabelle e dei parametri citati nella parte narrativa, il valore limite di confronto, si invita l'Amministrazione comunale a verificare e ad indicare negli elaborati progettuali gli indici prestazionali attesi in relazione al rendimento energetico degli edifici;
 - si ritiene necessario verificare e chiarire in maniera univoca gli indici prestazionali attesi in relazione al rendimento energetico degli edifici;
 - posto che i rilievi effettuati non si ritengono particolarmente significativi in relazione all'arco temporale di misura, la classificazione acustica non risulta coerente con le previsioni del Programma di riqualificazione, in base al quale tutte le zone dovrebbero essere considerate in classe III ad eccezione del centro commerciale e della fascia di rispetto stradale che dovrebbero ricadere in classe IV. Il Piano attuativo, in altre parole, non presenta alcuna corrispondenza con la classificazione acustica adottata. Riconoscendo pertanto la necessità di provvedere all'adeguamento della zonizzazione acustica dell'area in esame, si invita l'Amministrazione comunale a provvedere, in sede di approvazione del Piano di classificazione acustica, ad inserire più congruamente:
 - la fascia di rispetto stradale in classe IV così come il centro commerciale;
 - la restante area (impianti sportivi e residenza) in classe III;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- 3) di trasmettere il presente atto al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di competenza.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

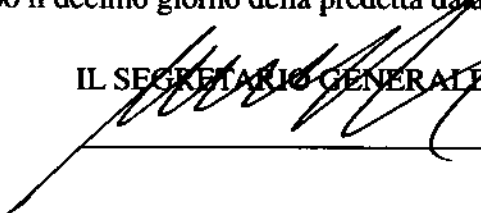




PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal **22 FEB. 2010** per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

